

ARTICOLO	TESTO VIGENTE	MODIFICHE APPORTATE	TESTO MODIFICATO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 2 c. 1 lett. b)	Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo realizzate su strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati ai sensi a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo realizzate su strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati ai sensi a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	da eliminare	In base all'art. 818 c. 1 L. 160/201 tale comma è da eliminare in quanto il Comune di Mussolente ha una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
Art. 23 c. 6	Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la	Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la	Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale	il comma 831 art. 1 della L. 160/2019 è stato modificato come disposto dall'art. 1 c. 848 della L. 178/2020

	<p>tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della Legge 30 dicembre 2019, n. 160. In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>	<p>tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della Legge 30 dicembre 2019, n. 160.dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso, l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore ad euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete</p> <p>Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno</p>	<p>delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno</p>	
--	---	---	--	--

		<p>precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.</p> <p>. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>	precedente	
Art. 30 comma 4	<p>Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente</p>	<p>Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei</p>	<p>Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, anche in via mediata, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli</p>	<p>modifica del comma 831 art. 1 della L. 160/2019</p>

	comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.	termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.	anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione delle utenze	
Art. 23 c. 11	Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.	Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, ovvero in base a fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.	Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a tariffa giornaliera.	
Art. 26 c. 1 lett. c)	Riduzione all' 80 per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Riduzione all' 80 al 20% per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Riduzione al 20% per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante	
Art. 26 c. 1 lett. g)	Riduzione all' 80 per le occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	Riduzione all' 80 al 20% per le occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	riduzione al 20% per le occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	
Art. 26 c. 1 lett. h)	Riduzione al 50% per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano	Riduzione al 50% per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano	Riduzione al 50% per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano	Il CUP deve essere versato prima del rilascio dell'autorizzazione viene meno, pertanto, il principio

	con carattere ricorrente. La riscossione è effettuata mediante convenzione. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	La riscossione è effettuata mediante convenzione. con carattere ricorrente. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	con carattere ricorrente. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	della “convenzione” (pagamento anticipato).
Art. 26 c. 3 lett. b)	Per le occupazioni effettuate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie da assoggettare al canone è calcolata in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25 % per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 % per la parte eccedente 1.000 mq. La superficie minima tassata, per ogni occupazione, è pari a 1 mq anche se la richiesta di occupazione è per una superficie inferiore. La superficie oltre il metro quadrato va poi arrotondata per difetto nel caso in cui la cifra decimale sia uguale o inferiore a 49 centimetri	La superficie minima tassata, per ogni occupazione, è pari a 1 mq anche se la richiesta di occupazione è per una superficie inferiore. La superficie oltre il metro quadrato va poi arrotondata per difetto nel caso in cui la cifra decimale sia uguale o inferiore a 49 centimetri	Per le occupazioni effettuate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie da assoggettare al canone è calcolata in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25 % per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 % per la parte eccedente 1.000 mq.	Art. 22 c. 1 lett. b) e art. 23 c. 1

	quadrati o per eccesso nel caso in cui sia uguale o superiore a 50 centimetri quadrati.	quadrati o per eccesso nel caso in cui sia uguale o superiore a 50 centimetri quadrati.		
Art 30 comma 11			Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario	da aggiungere in quanto mancante